



420/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Tenuta udienza in data 10/06/2024 con l'assistenza
del segretario dott.ssa Nadia Bruno;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78716 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. XX ed al-
tri, tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e
disgiuntamente, con nomina di procuratori antistata-
ri, dagli Avvocati Claudio Giardullo (C.F. GRD-
CLD54C16H224F); PEC claudiogiardul-
lo@ordineavvocatiroma.org; fax: 0645543889; con stu-
dio in Roma viale Liegi n. 58, e Romano Cerquetti
(C.F. CRQRMN59T28E783N); PEC romanocerquet-
ti@ordineavvocatiroma.org; fax: 063201014) con stu-

dio in Roma via G.G. Belli n. 36, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato Claudio Giardullo;

contro

L'Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore;

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti chiedono:

- l'annullamento del provvedimento dell'INPS Direzione centrale Pensioni, prot. INPS.0013.27/08/2020.0150674 con il quale l'Istituto, in sede di decisione del ricorso amministrativo presentato dai ricorrenti con protocollo INPS n. 130555 del 05.08.2020, aveva dichiarato inefficace e improcedibile l'istanza inoltrata dai ricorrenti, negando la natura stessa di istanza alla predetta richiesta dei ricorrenti di computo a titolo gratuito degli anni di studi universitari, perché non inoltrata in forma individuale e, conseguentemente, la natura stessa di ricorso amministrativo inoltrato dagli stessi avverso il diniego dell'Istituto di aderire alla richiesta, perché non inoltrato in forma indi-

viduale;

- del provvedimento di diniego dell'INPS Direzione centrale Pensioni prot. INPS.0013.04/08/2020.0129832 comprensivo dell'atto INPS.0013.10/12/2020.0388573, alla domanda degli odierni ricorrenti avanzata con istanza in forma collettiva prot. INPS.0013.21/07/2020.0103073, di computo gratuito, ai fini pensionistici, degli anni di durata legale del corso di laurea richiesto ai fini dell'accesso alle rispettive carriere, ai sensi degli articoli 13 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che riconoscono il regime di gratuità agli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri ai quali è richiesto il titolo di studio della laurea magistrale o specialistica, per l'accesso al proprio ruolo.

2.L'INPS non risulta costituita in giudizio.

3. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1.Va dichiarata l'estinzione del processo ex art. 111 c.g.c., non avendo Parte attrice osservato il disposto dell'art. 155, comma 5 bis del c.g.c. a

norma del quale "Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza".

2.Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del processo.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 10/06/2024.

IL GIUDICE

Giuseppe Di Benedetto

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 03.09.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
03.09.2024 11:08:51
GMT+02:00

